



COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

Via Circonvallazione, 37

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 09/04/2021

REVOCA DELL' ORDINANZA SINDACALE N.02/2021 A CARICO DI ORIOLI STEFANIA. REVOCA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione in particolare prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., che in via generale impone il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e che prevede al comma 3, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ... , e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 02/2021 del 04/03/2021;

PRESO ATTO, che la proprietaria del terreno ove risultano abbandonati e depositati in maniera incontrollata i rifiuti, si identifica nella persona della sig.ra Orioli Stefania nata a Gallarate(VA) il 22/12/1996, a cui è stata notificata ordinanza in solido con i trasgressori, al fine di consentire l'accesso all'area per procedere con le operazioni di rimozione dei rifiuti;

PRESO ATTO che in data 03/03/2021 i veicoli sono stati spostati dal terreno recintato, di proprietà della sig. Orioli Stefania, dagli usufruttari agricoltori, al fine di facilitare le operazioni di recupero;

CONSIDERATO che, non si ravvisa il rischio per la salute pubblica, nonché, può indurre al deposito di ulteriori rifiuti, in prossimità di quelli esistenti sul terreno di proprietà della sig. Orioli Stefania;

VISTI l'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente) e s.m.i., e l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

REVOCA

- **l'Ordinanza Sindacale n. 02/2021 del 04/03/2021, per la sola parte riguardante la responsabilità in solido della sig.ra Orioli Stefania nata a Gallarate (VA) il 08/02/1962 domiciliata a Olgiate Olona in via Medaglie d'Oro n. 64, nella qualità di proprietaria del terreno.**

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al T.A.R. del Piemonte, o in alternativa entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco
Alessandro Geom. Marchese